



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 31 del 01/03/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2011, n. 230

Atto di intesa regionale per l'autorizzazione alla ricostruzione dell'elettrodotto a 380 kV "Benevento II - Foggia" nelle Province di Benevento, Avellino e Foggia".

La Vicepresidente ed Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche, confermata dal Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con nota prot. TE/P2006015056 del 28/12/2006 la società Terna s.p.a. ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia, Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, Divisione III - Reti Elettriche, istanza ai sensi dell'art. 1 comma 26 della Legge 23/8/2004 n° 239, per l'autorizzazione alla ricostruzione per potenziamento dell'elettrodotto a 380 kV "Benevento II - Foggia" nelle Province di Benevento, Avellino e Foggia. Il progetto permetterà un aumento della capacità di trasporto consentendo di raccogliere la produzione dei nuovi parchi eolici previsti ed evitando la realizzazione di nuovi elettrodotti a 150 kV nei nodi di Benevento e Foggia, stimati in circa 200 km. L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo collegamento a 380 kV in semplice terna, con conduttori trinati in alluminio - acciaio, tra le stazioni elettriche di Benevento II e Foggia, che andrà in sostituzione dell'esistente omonimo collegamento il quale sarà demolito, per complessivi 78,2 km non appena entrato in esercizio il nuovo;
- con nota prot. TE/P2006015072 del 29/12/2006 Terna S.p.A. ha trasmesso la documentazione per la VIA al Ministero dell'Ambiente (MATTM) - DG Salvaguardia Ambientale-; La Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale in data 23/02/2007 (prot. 000005560), a seguito dell'esito positivo delle verifiche per la procedibilità, ha trasmesso l'istanza alla Commissione Tecnica per la verifica dell'impatto ambientale. In data 16/02/2009 (prot. 0003516) il MATTM - DG Salvaguardia Ambientale ha comunicato a Terna la richiesta integrazioni. Terna ha fornito ulteriori chiarimenti al MATTM, al MICAB e alle strutture regionali competenti. IL MISE con nota 3/07/2009 ha chiesto a DG Salvaguardia Ambientale, al Presidente della Commissione di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS e al MIBAC - Direzione per la Tutela e la Qualità del Paesaggio di trasmettere entro la data della riunione della Conferenza di Servizi le conclusioni dell' endoprocedimento di compatibilità ambientale;
- con nota del 01/07/2009 - prot. 0076801, ai sensi dell'art.14 della L. 241/90 e s.m.i., il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi, al fine di consentire alla Amministrazione procedente di acquisire intese, concerti e nulla-osta delle Amm/ni ed Enti coinvolti;
- con nota del 16/07/2009 - prot. 00083430, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 14/07/2009, formulando di aggiornare la Conferenza di Servizi all'esito e ai contenuti della pronuncia di VIA ed acquisendo la nota prot. DSA-

2009-0018293 del 14/07/2009 con la quale il MATTM dichiara che l'istruttoria tecnica è ancora in corso presso la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA -VAS;

- Con nota prot 0001429 del 27/10/2009 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso il decreto ministeriale DSA/DEC/2009/0001429 con il quale decreta il giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto presentato dalla Società Terna S.p.A. -con sede in Roma, Via Arno, 64, consistente in un elettrodotto a 380 kV in semplice terna denominato "Benevento II -Foggia" da realizzarsi nei territori delle Regioni Campania e Puglia, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS

In sede di progetto definitivo

A.1) Il nuovo elettrodotto a 380 kV "Benevento II -Foggia" dovrà essere realizzato utilizzando pali a monostelo (tubolare) nel tratto compreso tra il sostegno 178 nel Comune di Troia e il sostegno n. 217 nel Comune di Foggia.

A.2) In merito all'attraversamento dei tratturi, i sostegni dovranno essere posti ad almeno 100 m di distanza dall'area di sedime degli stessi.

A.3) In merito all'attraversamento dei corsi d'acqua:

a) i sostegni degli elettrodotti a 380 kV e a 150 kV non devono essere posti nell'area golenale;

b) in particolare per quanto riguarda l'interferenza con il T. Celone (Comune di Troia), dovrà essere presentato un progetto di fattibilità finalizzato alla riduzione degli attraversamenti del torrente dall'elettrodotto a 380 kV, motivando tecnicamente gli eventuali attraversamenti che si rendano necessari.

A.4) Dovranno essere eseguite indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche di dettaglio con profili stratigrafici e geotecnici del territorio interessato dall'opera che rappresentino le caratteristiche fisicomeccaniche dei terreni, i livelli, e tipologia della falda, le eventuali oscillazioni, le eventuali interferenze, e le relative soluzioni tecniche adottate al fine di evitare qualsiasi squilibrio dell'assetto idrogeologico negli ambiti interessati.

A.5) Dovranno essere adottati adeguati interventi tecnico-progettuali in materia di sicurezza e idonee misure di mitigazione ambientale, facendo ricorso anche a tecniche di ingegneria naturalistica, nei tratti in cui gli interventi previsti interferiscono con le aree a rischio frana e le aree a rischio idraulico perimetrate dal Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri -Garigliano e Volturno e dal Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia.

A.6) La progettazione esecutiva di realizzazione/dismissione degli elettrodotti a 380 kV e a 150 kV dovrà tenere conto della vegetazione esistente, evitando il taglio della vegetazione arborea e arbustiva; le piste, le piazzole di accesso alle aree d'intervento, non dovranno interferire con habitat naturali, utilizzando percorsi ed aree alternative.

A.7) Dovranno essere adeguatamente progettati gli interventi e le misure che si intendono attuare:

a) per la realizzazione di tutte le opere necessarie al ripristino delle aree di cantiere al fine di ristabilire sulle stesse la situazione ante operam;

b) per gli interventi di ingegneria naturalistica previsti nel SIA;

c) per le cure colturali degli elementi vegetazionali per il periodo relativo, ai primi 5 anni, dal momento dell'impianto delle essenze.

A.8) Dovrà essere redatto un apposito studio che attesti:

a) la conformità dell'opera al vincolo determinato dalla fascia di rispetto ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 36/2001; non potrà pertanto essere ritenuto conforme a norma di legge un tracciato tale che la fascia di rispetto che lo caratterizza, determinata secondo le modalità previste dal DM 29/05/2008, comporti interferenza con recettori quali definiti dalla medesima Legge 36/2001, articolo 4, comma 1, lettera h;

b) il rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM-8/07/2003.

Se dalla verifica della compatibilità elettromagnetica del tracciato dovesse scaturire la necessità di una o più varianti significative esse dovranno essere sottoposte alle valutazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

A.9) Dovrà essere effettuato uno studio acustico puntuale relativo all'effetto corona, con riferimento in particolare alle peggiori condizioni atmosferiche. In caso di superamento dei limiti presso eventuali recettori sensibili dovranno essere effettuati, a carico del proponente, interventi di mitigazione da concordare con i proprietari delle abitazioni e delle strutture/aree (edifici scolastici, aree destinate al riposo ed allo svago, parchi pubblici, ecc.) interessati.

A. 10) in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, in conformità a quanto stabilito dall' art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

a) il proponente dovrà effettuare il campionamento dei terreni nell'area interessata dai lavori per la caratterizzazione chimica e chimico-fisica di essi, al fine di accertare la piena compatibilità ambientale delle terre e rocce rispetto al loro riutilizzo. Il piano di campionamento, che dovrà essere approvato dalle ARPA competenti, dovrà considerare la potenziale presenza di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche e con le fonti di pressione ambientale, riscontrate sull'area interessata dai lavori;

b) accertata l'idoneità del materiale scavato al riutilizzo, il proponente dovrà redigere un apposito progetto ove vengano definiti:

- le aree di scavo;

- la quantità del materiale che sarà riutilizzato, la collocazione e durata degli stoccaggi temporanei dello stesso e la sua collocazione definitiva;

- la quantità del materiale scavato eccedente e le modalità di rimozione, raccolta e smaltimento dello stesso e degli eventuali corpi estranei provenienti dall'escavazione, secondo le disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del suddetto decreto.

A.11) Nei capitolati di appalto dovranno essere previsti gli oneri, a carico della realizzazione, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali durante la fase di costruzione, con particolare attenzione alla salvaguardia:

- delle acque, sia superficiali che sotterranee, con idonei schemi operativi relativi al trattamento delle acque provenienti dalle lavorazioni, dai piazzali, dalle officine e dal lavaggio delle betoniere;

- della salute pubblica e del disturbo alle aree residenziali e ai servizi, ivi incluse le viabilità sia locali che di collegamento;

- del clima acustico;

- dell'inquinamento atmosferico, utilizzando mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;

- del terreno di scavo proveniente dalle aree di cantiere e dalla sede stradale che deve essere stoccato, con le modalità riportate nel DLgs. 152/06, e successive modifiche e integrazioni, nella parte relativa alle "Terre e rocce di scavo" e utilizzato nel più breve tempo possibile, per i ripristini previsti. L'eventuale utilizzo di terreno vegetale con caratteristiche chimico fisiche diverse da quelle dei terreni interessati dall'opera deve essere attentamente valutato e considerato per mantenere la continuità ecologica con le aree limitrofe.

A.12) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato un piano dettagliato relativo alla cantierizzazione (relativamente sia alle opere di nuova realizzazione sia alle opere di dismissione) che definisca:

- la localizzazione delle aree operative e la relativa logistica, privilegiando aree prive di vincoli e riducendo comunque al minimo l'occupazione di aree; dovranno essere indicate e localizzate le aree di cantiere, le piste di cantiere, le eventuali aree di deposito temporaneo;

- le misure che si intendono attuare per la mitigazione degli impatti, le misure per evitare il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente relativamente alle emissioni e agli scarichi.

- i rifiuti prodotti sia nella fase di costruzione sia in quelle di dismissione, la tipologia e stima dei rifiuti, i

luoghi, le modalità e i tempi di stoccaggio degli stessi, le procedure di raccolta smaltimento e recupero, la destinazione finale di tutti i tipi di materiali rimossi.

A.13) Dovrà essere redatto il Piano di Monitoraggio Ambientale che dovrà essere definito sulla base delle “Linee guida per il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”, condiviso e coordinato con le Regioni Campania e Puglia e le ARPA competenti. Il PMA dovrà individuare tutte le criticità ambientali in fase di cantiere, esercizio, smantellamento, proponendo le azioni” necessarie per il loro monitoraggio e la verifica di minimizzazione dell’impatto.

A.14) Per consentire il controllo circa il rispetto delle prescrizioni impartite, la data di inizio lavori e il cronoprogramma delle singole fasi di ciascun cantiere dovrà essere tempestivamente comunicata (almeno 30 gg. prima) alle Regioni Puglia e Campania e alle ARPA, le Province e le Autorità di Bacino competenti, nonché ai Comuni interessati.

A.15) Dovrà essere comunicato per tempo alle Soprintendenze competenti la data di inizio dei lavori in prossimità all’aree di interesse archeologico in località San Eleuterio, nel Comune di Ariano Irpino, e in località Piano delle Mandorle nel Comune di Troia, al fine di permettere eventuali sopralluoghi e garantire il controllo degli scavi.

Durante i lavori:

A.16) Per assicurare la congruità del progetto con le tutele poste in essere nei siti di Rete Natura 2000 e nei corridoi ecologici, identificati dalle reti ecologiche regionali, presenti in prossimità delle aree d’intervento, i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione/nidificazione delle specie protette faunistiche. Nelle aree di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla fauna. Dovranno inoltre essere attuati lungo i tracciati in aereo gli interventi di mitigazione proposti nel SIA relativamente agli impatti sull’avifauna. Tali interventi relativi alla visibilità dei conduttori e del cavo di guardia dovranno essere definiti di concerto anche con gli enti gestori delle aree Natura 2000.

A.17) Qualora la realizzazione dei sostegni intercetti esemplari arborei adulti e di dimensioni ragguardevoli (oltre 30 cm di diametro del tronco) di specie tipiche del paesaggio o autoctone, dovranno essere previsti a interventi specifici di espianto e reimpianto in aree contigue a collocazione originaria, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell’infrastruttura; la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere, dovrà essere ripristinata per struttura, fisionomia ed età e supportata da successive cure colturali per i primi 5 anni dal momento dell’impianto.

A.18) Per la fase di realizzazione dei tralicci e/o laddove sono presenti falde superficiali, si dovrà prevedere che le attività di perforazione e di esecuzione delle fondazioni non determinino l’insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione; e che l’utilizzazione dei fanghi di perforazione non riduca la permeabilità complessiva delle formazioni litologiche interessate.

A.19) In tutte le fasi della lavorazione dovranno essere utilizzati materiali non inquinanti e fare ricorso a tecniche che garantiscano che le eventuali scorie prodotte durante i lavori non permangano nell’ambiente e che impediscano comunque ogni possibile inquinamento del suolo e delle acque superficiali e di falda.

A.20) I tralicci e tutto il materiale derivante dalla dismissione delle linee elettriche dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dal Dlgs 152/06 e s.m.i. Dovranno essere utilizzati idonei dispositivi al fine di evitare la dispersione nel terreno di residui derivanti dalle lavorazioni.

A.21) Nel caso si prevedano depositi temporanei dei materiali provenienti dallo smantellamento degli elettrodotti:

dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo disponendo sulla superficie interessata appositi teli plastici di spessore adeguato;

dovranno essere evitati depositi provvisori di materiali della dismissione in corrispondenza delle aree ripariali e di pertinenza dei corsi d’acqua, fossi o scoline;

e) si dovrà provvedere sollecitamente alla pulizia e al ripristino delle aree utilizzate per il lavoro di

smantellamento, una volta completate le operazioni di rinterro e trasporto a discarica dei materiali.

A.22) Prima di iniziare le operazioni di rinterro degli scavi con il riutilizzo del medesimo materiale proveniente dall'escavazione, questo dovrà essere ispezionato rimuovendo eventuali materiali estranei presenti. I materiali eccedenti di rifiuto, inclusi i corpi estranei di cui sopra, dovranno essere rimossi; raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

A.23) A seguito delle demolizioni degli elettrodotti i ripristini dovranno essere effettuati in modo tale da consentire l'uso del suolo ante operam. Le operazioni di ripristino vegetazionale dovranno essere realizzate immediatamente dopo la fine della realizzazione dei sostegni o della loro dismissione, e supportate da successive cure colturali per i primi 5 anni, dal momento dell'impianto.

A.24) Le varie tipologie di suolo attraversate dovranno essere preservate anche nella loro struttura ricostituendole senza impoverirle.

A.25) Nelle zone agricole i lavori dovranno essere realizzati fuori dai periodi di produzione e altrimenti dovranno essere compensate le perdite di produzione derivanti dall'esecuzione dei lavori.

A.26) Il proponente dovrà, nei casi in cui ci siano interferenze con i sistemi di irrigazione lungo il tracciato, concordare con i singoli agricoltori le misure da adottare per evitare tali interferenze e le eventuali opere compensative.

A.27) Dovranno essere ripristinate tutte le opere di miglioramento fondiario eventualmente interferite dall'esecuzione dei lavori, come fossi di drenaggio, impianti di irrigazione, canali irrigui, a carico del realizzante.

A.28) Il proponente dovrà assicurare che l'impresa appaltatrice adotti tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere atti a ridurre la produzione e, la propagazione di polveri. A tal fine si prescrive di bagnare giornalmente la fascia di lavoro in prossimità dei recettori, considerando un raggio di 200 m da questi; una costante bagnatura delle aree interessate da movimentazione di terreno dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere; in caso di presenza di evidente ventosità, localmente potranno essere realizzate apposite misure di protezione superficiale delle aree assoggettate a scavo o riporto tramite teli plastici ancorati a terra, fino alla stesura dello strato superficiale finale di terreno vegetale.

A.29) Con riferimento all'inquinamento atmosferico ed acustico la Società proponente dovrà concordare con le ARPA competenti un piano di monitoraggio da eseguirsi in corso d'opera. Durante le fasi di cantiere in prossimità di recettori sensibili, dovranno essere realizzate se necessario barriere antirumore mobili e dovranno adottarsi tutte le misure idonee, secondo le modalità che saranno concordate con le ARPA, al fine di ridurre l'impatto del rumore, dei gas di scarico degli automezzi e delle polveri.

A.30) In tutte le fasi di lavorazione il proponente dovrà rispettare i limiti delle emissioni acustiche in aria stabiliti dal DPCM 14/11/97, prescrivendo che i mezzi d'opera siano certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica contemplati, macchina per macchina, nell'Allegato I al D.Lgs n. 262/2002 in attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

A.31) Il proponente dovrà concordare con le ARPA competenti le modalità per il monitoraggio continuo post operam dei valori dei campi elettromagnetici per i recettori sensibili che ricadono all'interno delle fasce di Distanza di prima approssimazione - DPA (DM 29/05/2008).

A.32) Dovrà essere predisposto e concordato con gli uffici regionali e provinciali competenti, e inviato a codesto Ente, un Piano di Monitoraggio dell'avifauna, ante operam e post operam, al fine di individuare l'interferenza dovuta a collisione dell'avifauna presente nel territorio. Il piano dovrà contenere l'individuazione dei punti di misura, le metodologie che si intendono adottare, le frequenze e la durata delle rilevazioni. L'attività di monitoraggio dell'avifauna sarà a carico del proponente. Inoltre, durante la fase di controllo periodico del tracciato dovrà essere effettuato il monitoraggio dello stato e della conservazione dei dispositivi di segnalazione/dissuasione per l'avifauna e dovrà essere effettuata la sostituzione dei dispositivi deteriorati e il riposizionamento di quelli che si sono spostati.

A.33) il proponente dovrà attuare tutte le misure di mitigazione proposte nel SIA e nella documentazione

integrativa.

A.34) Cinque anni prima della dismissione dell'elettrodotto il proponente dovrà sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il piano di dismissione dell'elettrodotto, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento.

B) Prescrizione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate nel parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali DG/PBAAC/34.19.04/7375/2009 del 22.10.2009 che allegato al decreto ne costituisce parte integrante. L'ottemperanza delle prescrizioni n. A.1), A.2), A.3), A.10), A.34) sarà verificata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto B sarà verificata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

L'ottemperanza delle prescrizioni A.4), A.5), A.6), A.7), A. 11), A. 12), A.16), A.17), A.18), A.23) e A.32) sarà verificata dalle Regioni Campania e Puglia, ciascuna per quanto di competenza.

L'ottemperanza delle prescrizioni A.8) e A. 13) sarà verificata dalle Regioni Campania e Puglia, ciascuna per quanto di competenza e di concerto con le rispettive ARPA.

L'ottemperanza delle prescrizioni A.9), A.19), A.20), A.21), A.29), A.30) e A.31) sarà verificata dalle ARPA Campania e Puglia, ciascuna per quanto di competenza.

Le restanti prescrizioni indicate nel decreto saranno oggetto di verifica da parte della Regione di riferimento.

Rilevato che:

- Con nota prot. 0091938 del 05/08/2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato il report delle modifiche progettuali richieste alla Società Terna nell'ambito della procedura di VIA;

- Con nota prot. 12961 del 29/07/2010 ai sensi dell'art.14 della L. 241/90 e s.m.i., il Ministero ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi;

- con nota del 15/10/2010 - prot. 00018529, il Ministero ha trasmesso il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 09/09/2010;

- Con Nota Prot. 5533 del 23/09/2010 la Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana Servizio Assetto del Territorio Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ha comunicato a Terna Spa che, a seguito dell'istruttoria preliminare espletata dall' Ufficio competente, la documentazione scritto-grafica già trasmessa relativa al progetto delle opere di cui trattasi deve essere necessariamente integrata da un apposito "studio di impatto paesaggistico" (art. 4.01 delle NTA del PUTT/P) avente i contenuti di cui all'art. 4.02 delle NTA del PUTT/P.

- con nota prot. 13356 del 21/10/2010 la Regione Puglia Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche ha espresso il parere favorevole, ai fini della sola valutazione d' Incidenza, per la realizzazione dell'opera, ribadendo l'obbligo di rispettare sia le prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale DSA/DEC/2009/0001429, con particolare riferimento a quanto riportato al punto A. 16, nel quale le attività lavorative per la realizzazione dell'opera sono precluse nel periodo primaverile per non interferire con la stagione riproduttiva di uccelli stanziali e di passo o comunque della fauna caratteristica dell'area e sia quella di mettere in sicurezza l'opera secondo quanto sancito dall'art. 9 comma 2 (Tutela della fauna) del Regolamento del Piano di Gestione del SIC "Monte Cornacchia -Bosco Faeto".

- La Società Terna Spa con nota Prot. TE/P20100018331 del 23/12/2010 in risposta alla nota n. 5533 del 22/09/2010 della Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana Servizio Assetto del Territorio Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ha comunicato che il progetto è stato sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, conclusa con l'emanazione di giudizio favorevole, con prescrizioni, di compatibilità ambientale dal Ministero per l'Ambiente e la Tutela

del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali espresso in data 27/10/2009 con decreto DSA/DEC/2009/0001429. A seguito di ciò, la Scrivente Società ha provveduto ad elaborare le integrazioni e le modifiche necessarie all'ottemperanza delle prescrizioni ed ha, quindi, trasmesso il progetto revisionato a tutti gli Enti competenti con la nota, del 28/04/2010. Con nota prot. n. TE/PE20100009876 del 16/07/2010, inoltre, la società ha provveduto a richiedere la verifica di ottemperanza alla prescrizione A6 del richiamato decreto di compatibilità ambientale, di esplicita competenza regionale, all'Ufficio Programmazione politiche energetiche, VIA e VAS dell'Area Politiche Ambiente, Reti e Qualità Urbana, che, con nota prot. n. 0013356 del 21/10/2010, nel ritenere ottemperata la citata prescrizione, ha espresso parere favorevole alla valutazione di incidenza. Si rileva, peraltro, che l'ottemperanza relativa alle altre prescrizioni del decreto di compatibilità ambientale che hanno comportato modifiche al tracciato anche nel territorio pugliese, riproposto nella versione definitiva con la richiamata nota di trasmissione del 28/04/2010, risulta verificata da parte delle Amministrazioni competenti (Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare e Ministero per i Beni e le Attività Culturali). Ciò premesso e considerato che le Norme Tecniche di Attuazione del PUTT all'art. 4.01 prescrivono lo "studio di impatto paesaggistico" per le sole opere non soggette a VIA, la Società non ritiene di non dover predisporre documentazione integrativa a quella già prodotta per l'opera in oggetto.

- La Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana Servizio Assetto del Territorio Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica con nota prot. n. 1026 del 31/01/2011, alla luce di quanto rappresentato da Terna Spa con nota TE/P20100018331 del 23/12/2010, pur condividendo quanto prospettato circa la non necessità dell'attestazione di compatibilità paesaggistica in ordine all'intervento di cui trattasi stante le disposizioni dell'art. 4.01, 4.02, 4.03, 5.04 delle NTA del PUTT/P, ha evidenziato comunque che le opere in argomento costituiscono "deroga" al PUTT/P ai sensi di quanto disposto dall'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, in quanto in contrasto con le prescrizioni di base di cui agli artt. 3.08, 3.10 e 3.15 (corsi d'acqua, aree boscate, tratturello). Pertanto dette opere necessitano dell'assenso preliminare da parte della Giunta Regionale.

- Nel merito tecnico e per quanto attiene esclusivamente agli aspetti di deroga alle NTA del PUTT, il Servizio Assetto del Territorio Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, a seguito dell'istruttoria espletata ritiene che per l'intervento in argomento, fermo restando il recepimento di tutte le prescrizioni formulate in sede di procedura di V.I.A. di cui al decreto DSA/DEC/2009/0001429 del 27/10/2009, ricorrono pienamente i presupposti di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P e che pertanto detto intervento possa essere autorizzato dalla Giunta Regionale in deroga ai sensi di quanto disposto dall'art.5.07 delle NTA del PUTT/P., in quanto:

- risulta compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico ambientale previste nei luoghi, come accertato nell'ambito della procedura di VIA con decreto DSA/DEC/2009/0001429 del 27/10/2009

- rappresenta un opera di rilevante interesse pubblico di assoluta necessità e di preminente interesse regionale ;

- che il tracciato delle opere in argomento non ha alternative localizzative attese le complessive valutazioni, già operate in sede di formulazione del giudizio di compatibilità ambientale da parte del Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di cui al decreto DSA/DEC/2009/0001429 emanato a seguito dell'avvenuta conclusione della procedura di V.I.A.

Viste:

la legge costituzionale n.3 del 18.10.2001 "Modifiche al Titolo V parte II della Costituzione";
l'art.1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema energetico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, convertito nella legge 27 ottobre 2003, n.290, come modificato dall'art.1, comma 26 della legge 23 agosto

2004,n.239, per cui la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa con la Regione o le regioni interessate;

la legge 23 agosto 2004, n.239 di riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

la Delibera di Giunta Regionale del 23 novembre 2010 n. 2563 "Disciplina degli atti di intesa della Regione Puglia nell'ambito del procedimento di Autorizzazione coordinati dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 1 -sexies del D.L. n. 239/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 290/2003 e s.m.i; per la costruzione ed l'esercizio di elettrodotti ed altri interventi sulla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale" la quale prevede che, al fine di istruire l'atto di intesa il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo acquisisce i pareri di compatibilità ambientale e paesaggistica attraverso il:

- Servizio Ecologia -Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS;
- Servizio Assetto del Territorio -Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica;

Tutto ciò premesso

- Si propone alla Giunta regionale di esprimere l'intesa, di cui all'art.1 - sexies del decreto legge n.239/03 convertito nella legge n.290/03 ed infine modificato dalla legge n.239/04, al fine del rilascio della autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prevista dalle stesse disposizioni, relativa all'istanza presentata dalla società Terna S.p.a. ed avente per oggetto l'autorizzazione alla ricostruzione dell'elettrodotto a 380 kV "Benevento II - Foggia" nelle Province di Benevento, Avellino e Foggia;

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi costituzionali nn. 1/1999 e 3/2001 nonché dell'art. 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del competente Direttore di Area;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di esprimere l'intesa, di cui all'art.1 - sexies del decreto legge n.239/03 convertito nella legge n.290/03

ed infine modificato dalla legge n.239/04, al fine del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prevista dalle stesse disposizioni, relativa all'istanza presentata dalla società Terna S.p.a. ed avente per oggetto l'autorizzazione alla ricostruzione dell'elettrodotto a 380 kv "Benevento II - Foggia" nelle province di Benevento, Avellino e Foggia;

2) di dare atto che le opere in argomento sono individuate negli elaborati progettuali e nelle note tecniche inviate dalla società Terna S.p.a. alla Regione ed agli altri Enti interessati dalla Conferenza di Servizi;

3) di subordinare il procedimento autorizzativo dell'opera da realizzare, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativa

4) all'istanza presentata dalla società Terna S.p.a., alle risultanze della Conferenza di Servizi finale, acquisiti tutti i pareri necessari;

5) di rilasciare alla società Terna Spa, per la realizzazione del progetto relativo alla ricostruzione dell'elettrodotto a 380 kV "Benevento II - Foggia" e con riferimento al tratto ricadente nella Regione Puglia, l'autorizzazione paesaggistica in deroga di cui all'art.5.01 e 5.07 delle NTA del PUTT/P, nei termini e con le prescrizioni formulate in sede di procedura di V.I.A. di cui al decreto DSA/DEC/2009/0001429 del 27/10/2009;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico per i successivi adempimenti di competenza nonché, per opportuna conoscenza, al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Affari Istituzionali via Arno, 64 - 00198 Roma a cura del Servizio Energia;

7) di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
